



Associazione Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

1. È costituita ai sensi del *Codice Civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche un'associazione denominata ASTRO – ASSOCIAZIONE TRIESTINA OSPEDALIERA PER IL SORRISO DEI BAMBINI ODV e in forma breve "ASTRO TRIESTE ODV", di seguito "l'Associazione", quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione è riconosciuta e ha sede legale a Trieste.
3. La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

ART.2

STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che viene integrato dal Regolamento di cui all'art.17 co.6, ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.3

CARATTERE ASSOCIATIVO

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie. Essa è infatti costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
2. Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

ASTRO

Associazione Triestina Ospedaliera per il sorriso dei bambini OdV
Iscritta al n. 8 del Reg. Gen. Regionale del Volontariato
Via Rismondo n.12/1– 34133 TRIESTE
www.astrotrieste.it – info@astrotrieste.it

4. L'Associazione, come indicato all'art. 1 co.1, si adegua ed adempie alle previsioni normative del "Codice del Terzo Settore"), e della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 9 novembre 2012 n.23 ("Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale") e successive modifiche.

ART.4 **SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Nell'ambito delle attività di interesse generale evidenziate al co.1, l'Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all'accoglienza del bambino, che necessiti di ricovero ospedaliero, nonché della sua famiglia. Gli interventi possono essere effettuati anche prima e dopo il ricovero.

3. A titolo puramente esplicativo e non tassativo l'Associazione deve:

- organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie dell'area pediatrica la presenza e l'opera volontaria dei soci;
- assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture;
- sensibilizzare gli enti pubblici, le Aziende Sanitarie Locali, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino ospedalizzato;

- favorire il rapporto fra l'ente ospedaliero e i genitori del bambino ricoverato;
 - promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire e/o ridurre il trauma del ricovero;
 - offrire aiuto e sostegno ai genitori;
 - promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti del bambino in ospedale e, in particolare, favorire il ricovero nei reparti pediatrici e non, dei bambini insieme ai loro assistenti parentali, nonché l'assistenza del bambino disabile, handicappato da parte di personale specificatamente preparato a rispondere alle sue necessità fisiche, emotive e psichiche;
 - fare in genere, anche se non sopra specificato, tutto quanto è ritenuto necessario per il raggiungimento dello scopo e finalità sociale.
4. L'Associazione, come indicato al co.1 e a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

RISORSE ECONOMICHE

ART.5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:
 - quote sociali e contributi dei soci;
 - contributi di Regione, Comune, Stato, enti e istituzioni pubbliche, organismi internazionali;
 - erogazioni liberali;
 - donazioni e lasciti;
 - entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART.6
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

1. I contributi annuali e il relativo importo sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART.7
PATRIMONIO SOCIALE

1. Quale ente senza scopi di lucro, l'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio sociale, comprese le somme anticipatamente versate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione.
2. L'attività dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Associazione non potrà essere in alcun modo remunerata.
3. Le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
4. I soci esclusi, decaduti, dimissionari o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione stessa.
5. L'Associazione non potrà in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III
ASSOCIATI

ART.8
SOCI ORDINARI ED ONORARI

1. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere ordinari ed onorari. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. I soci coincidono di norma con i volontari dell'Associazione di cui all'art.11, salvo il caso in cui il socio presenti specifica richiesta di esclusione dal servizio attivo volontario.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono e accettano gli scopi e le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta con domanda scritta. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. L'Assemblea può deliberare in merito alla qualifica di socio onorario per particolari benemerenze e attività svolte a favore dell'Associazione.

ART.9 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli, di approvare il bilancio.

Hanno altresì il diritto di esaminare i seguenti libri sociali, tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, mediante visione diretta presso la sede dell'Associazione previa richiesta all'Organo stesso: libro degli associati, registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo, qualora istituito.

ART.10 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in conformità agli scopi dell'Associazione e in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

3. Il comportamento nei confronti degli altri associati e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché quello all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa e di un contributo annuale determinati annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

ART. 11 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione a cui sono associati ai sensi dell'art.8, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.12 DECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio può venir meno per decesso, esclusione, decadenza, e recesso volontario.
2. L'esclusione si ha quando il socio compie atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dal Regolamento oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.
3. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione e il relativo provvedimento deve essere motivato.
4. La decadenza si ha qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
5. Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto all'Organo di Amministrazione la rinuncia alla propria condizione di associato. 6. Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13 ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
 - il Revisore legale dei conti, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.14 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza di voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
6. In assemblea hanno diritto di intervenire i soci ordinari ed onorari. I soci ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti all'Associazione da almeno tre mesi prima della data della riunione. Questi, inoltre, possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il totale è inferiore a cinquecento e di cinque associati se non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

7. Ogni socio ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti l'Organo di Amministrazione non hanno voto.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 co. 2 del Codice Civile.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 co. 3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea ordinaria, in particolare, viene obbligatoriamente convocata almeno una volta l'anno e:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'Associazione, discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dall'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente nonché quello preventivo per l'anno in corso, predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- elegge i componenti l'Organo di Amministrazione e nomina l'Organo di Controllo, qualora necessario per Legge;
- approva l'entità delle quote e contribuzioni sociali annuali proposte dall'Organo di Amministrazione.

10. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Organo di Amministrazione designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dai presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, da un socio designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dai presenti. Le deliberazioni prese in Assemblea vengono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

11. Qualora il numero degli associati sia non inferiore a cinquecento le competenze dell'Assemblea possono essere disciplinate anche in deroga a quanto stabilito all'art. 25 co.1 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART.15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché sul territorio nazionale.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario precedente.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata quanto prima a decorrere dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria devono essere inoltre convocate ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione o di almeno un terzo dei soci.
5. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso a ciò delegata, in qualsiasi forma che assicuri un'adeguata pubblicità come, ad esempio, mediante:
 - *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai soci, inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione, ove la sede – legale e/o operativa – sia frequentata abitualmente dai soci, almeno quindici giorni prima della data della riunione;
 - affissione dell'avviso di convocazione negli spazi dell'ospedale abitualmente frequentati per servizio dai soci, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART.16

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Non è ammessa delega. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un membro dell'Organo a ciò designato dal Presidente ovvero, in mancanza, dagli altri membri presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Organo stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e, in caso di parità nella votazione, prevale quello di chi presiede.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ciò sia opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei membri dell'Organo stesso. Ogni membro dell'Organo deve essere convocato alle riunioni almeno tre giorni prima, anche mediante *e-mail*.

4. L'Organo di amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il primo Presidente eletto al momento della costituzione dell'Associazione, a riconoscimento della sua attività di fondatore dell'Associazione medesima, qualora non più rieletto alla carica di Presidente, assume senza limiti di tempo, quella di "Presidente Onorario" dell'Associazione.

ART.17 DURATA E FUNZIONI

1. I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più componenti, l'Organo provvede a sostituirli mediante chiamata del primo dei non eletti. In caso di loro rifiuto o mancanza, qualora la maggioranza dei componenti residui o almeno un terzo degli associati ne facciano richiesta, il Presidente convoca urgentemente l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi componenti l'Organo di Amministrazione che subentrino ai mancanti.

2. Qualora non si provveda alla sostituzione, l'Organo di Amministrazione rimane in carica con un numero inferiore di membri, che devono comunque essere in numero superiore alla metà di quanti originalmente eletti. Qualora ciò non si verifichi il Presidente deve comunque convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

3. In ogni caso, i nuovi componenti decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. L'Organo di Amministrazione ha il compito di promuovere e di attuare tutte le iniziative necessarie al conseguimento dello scopo e finalità dell'Associazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

All'Organo di Amministrazione compete in particolare di:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;

- organizzare il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall'art.5 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e contributi annuali dovute dai soci, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

5. L'Organo di Amministrazione può demandare ad uno o più componenti lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

6. L'Organo di Amministrazione deve predisporre un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, lo integra e regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Il Regolamento deve essere sottoposto all'approvazione dei soci, che deliberano con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

ART.18 **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente, eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione fra gli stessi componenti rappresenta legalmente l'Associazione e gli spetta la firma sociale.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Questi, inoltre, cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente, salvo che non sia disposto diversamente.

ART. 19
ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

ART. 20
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO V
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART.21
ESERCIZIO SOCIALE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore

**TITOLO VI
NORME FINALI**

**ART.22
SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART.23
RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Trieste, 24 giugno 2019

Il Presidente
Roberto Cook

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Cook', written over the printed name.